SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 24 dicembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 285

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010, n. **224**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2 e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007);

Vista la direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;

Visto l'articolo 7, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice civile

1. L'articolo 2343-*ter* è modificato come segue:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) al *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "*fair value*" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».

2. L'articolo 2343-*quater* è modificato nel modo seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-*ter,*primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 2343-*ter*, o alla data della valutazione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-*ter,* secondo comma, lettera *b*).»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-*ter*, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.».

3. L’articolo 2357-*ter*, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.».

4. L’articolo 2359-*bis,* terzo comma, è sostituito dal seguente:

«In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.».

5. L’articolo 2440 è sostituito dal seguente:

« Art. 2440
Conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-*ter* e 2343-*quater.*

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-*ter*, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-*ter*, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a)*,* entro il termine dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b)*,* entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

La verifica prevista dall’articolo 2343-*quater*, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-*quater*, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.

Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-*ter*, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-*quater*, secondo comma.».

6. L’articolo 2440-*bis* è abrogato.

7. Al sesto comma dell’articolo 2441 le parole: «Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.» sono sostituite dalle seguenti: «Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-*ter*, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.».

8. All’articolo 2443 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-*ter*, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, di cui all’articolo 2343-*quater*, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo 2343-*quater*, terzo comma, lettera *d)*.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All’articolo 132, comma 3, le parole: «codice civile.» sono sostituite dalle seguenti: «codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-*bis*.».

2. L’articolo 172, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.».
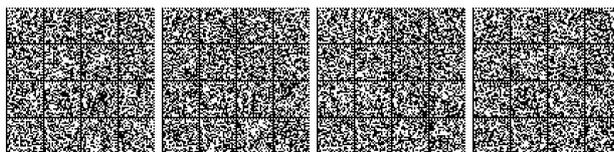
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo degli articoli 1, 2 e 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O. così recitano:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 2 (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve
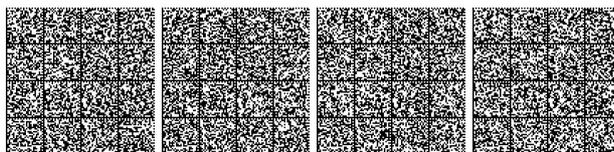
le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.»

«Art. 23 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo è delegato ad adottare con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei princìpi indicati nella direttiva e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-*bis* della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE, adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), della direttiva 77/91/CEE, confermando la durata massima di diciotto mesi e il limite del 10 per cento del capitale di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-*bis* della direttiva 77/91/CEE come modificata dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, terzo comma, del codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile.»

La direttiva 2006/68/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 settembre 2006, n. L 264.

Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2008, n. 216.

Il comma 3 sexies, dell'articolo 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34 e convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:

«3-*sexies*. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

"Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate";

b) il secondo comma dell'articolo 2357-*bis* è sostituito dal seguente:

"Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni";

c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente:

"L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale".»

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli artt. 2343-*ter*, 2343-*quater*, 2357-*ter*, 2359-*bis*, 2441 e 2443 del Codice civile, come modificati dal presente decreto:

«Art. 2343-*ter*.Conferimento di beni di natura o crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a) *al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;*

b) *al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.*

Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

L'esperto di cui al secondo comma, lettera *b)*, risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), *per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea*.**».**

«Art. 2343-*quater*. Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione.

Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all'articolo 2343-ter, *primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera* a) *del secondo comma dell'articolo 2343*-ter, *o alla data della valutazione di cui alla lettera* b) *del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343*-ter, *secondo comma, lettera* b).

Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, *secondo comma, lettera* b), *si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343.*

Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera *b)*;

e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto di cui all'articolo 2343-*ter*, secondo comma, lettera *b)*.

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.»

«Art. 2357-ter**.** Disciplina delle proprie azioni.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.»

«Art. 2359-*bis*. Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.»

«Art. 2441. Diritto di opzione.

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale

o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. *Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343*-ter, *terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.*

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.»

«Art. 2443. Delega agli amministratori.

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.

Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), *c) ed* e), *di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).*»

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 132 e 172 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificati dal presente decreto:

«Art. 132. *Acquisto di azioni proprie e della società controllante.*

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-*bis* del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, *del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis*.»

«Art. 172. *Irregolare acquisto di azioni.*

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa euro 206 a euro 1.032.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla CONSOB con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.»

10G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 2010.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito della seduta del 9 dicembre 2010 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 9 dicembre 2010;
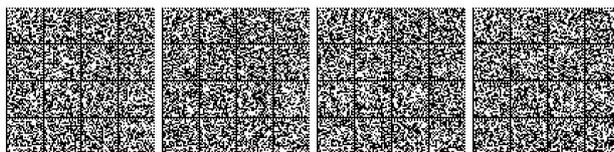
Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: MARONI

10A15389

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorent Genoveva Chiriac, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chiriac Genoveva cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Petrosani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Lorent;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di «Carol Davila» di Petrosani dalla sig.ra Lorent Genoveva, coniugata Chiriac, nata a Bacau (Romania) il giorno 29 gennaio 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lorent Genoveva, coniugata Chiriac, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14598

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bocica Sorina Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bocica Sorina Manuela, cittadina
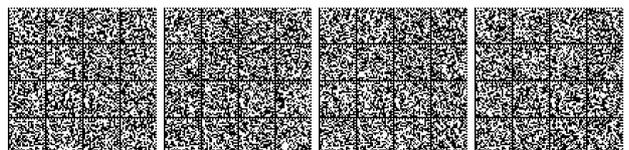
romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Victor Babes» di Cluj -Napoca nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo Scolastico «Victor Babes» a Postliceale Sanitaria di Cluj-Napoca nell'anno 2007 dalla sig.ra Bocica Sorina Manuela, nata a Gherla (Romania) il 2 agosto 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bocica Sorina Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14812

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprita Laurentiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Oprita Laurentiu, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 ottobre 2010 e la relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione «che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2010 dal sig. Oprita Laurentiu, nato a Dragasani (Roma-

nia) il 26 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Oprita Laurentiu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14595

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Kelemen Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Kelemen Alexandru, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Università XX» di Cluj-Napoca nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Università XX» di Cluj-Napoca nell'anno 2001 dal sig. Kelemen Alexandru, nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 18 marzo 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Kelemen Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14596

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bazgan Geta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bazgan Geta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Nivel 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Nivel 3 calificare, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Ana Aslan» di Braila nell'anno 2004 dalla sig.ra Bazgan Geta, nata a Tecuci (Romania) il giorno 3 aprile 1970, èriconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bazgan Geta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14597

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2010.

Contributo di solidarietà sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità premio di fine servizio, sulle indennità di buonuscita e sui trattamenti integrativi superiori a 1,5 milioni di euro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, sull'indennità premio di fine servizio di cui all'art. 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, il cui ammontare superi complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento;

Visto il medesimo art. 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative al contributo di solidarietà;

Visto l'art. 1, comma 223, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che il 90 per cento delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell'entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e destinate ad iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizza-

zione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;
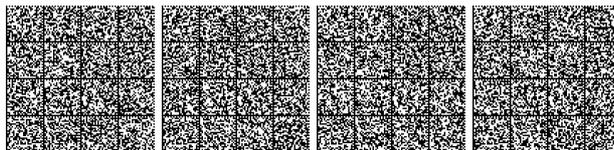
Ritenuto di dare attuazione alle citate disposizioni legislative, dettando le modalità di applicazione del contributo di solidarietà di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. I trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, le indennità premio di fine servizio di cui all'art. 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché i trattamenti integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria i cui importi siano complessivamente superiori a 1,5 milioni di euro, sono assoggettati, per la parte eccedente tale importo, alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento per il triennio 2007-2009.

2. La trattenuta di cui al comma 1 è applicata all'atto della corresponsione del trattamento, prendendo a riferimento l'importo lordo erogato.

3. Qualora siano stati erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino all'emanazione del presente decreto, i trattamenti di cui al comma 1, si applica per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, la trattenuta all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di pensione. In caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro la predetta trattenuta si applica all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile di stipendio. I soggetti che hanno intrapreso una attività di lavoro autonomo corrispondono, per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'importo dovuto e salvo conguaglio al termine del periodo, l'importo dovuto secondo le modalità che verranno indicate dall'Agenzia delle entrate. I soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di emanazione del presente decreto, hanno percepito i trattamenti di cui al comma 1 e non risultano percettori di trattamento pensionistico o titolari di altro rapporto di lavoro o non hanno intrapreso attività di lavoro autonomo, provvedono al versamento del contributo dovuto in unica soluzione o per un periodo di 18 mesi fino a concorrenza dell'intero importo.

4. I datori di lavoro privati informano l'ente previdenziale cui compete l'erogazione della pensione dell'avvenuto pagamento di un trattamento di fine rapporto superiore a 1,5 milioni di euro ai fini di cui al comma 3, tenendo conto anche della eventuale quota di competenza del Fondo di cui all'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le somme trattenute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e quelle di cui all'art. 2120 del codice civile, trattenute dai datori di lavoro privati, nonché le ritenute effettuate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei soggetti di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 1, vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta, in conto entrate del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo 3670, per essere riassegnate, nella misura del 90%, al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A15106

DECRETO 3 dicembre 2010.

Determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore , ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
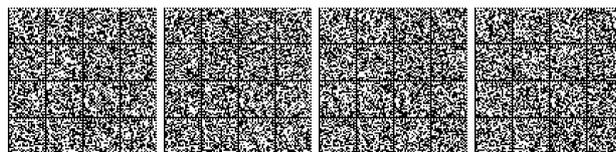
Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle Finanze quale Autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2010, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2010 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2010;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2011 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi l'8 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2011 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art.1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI
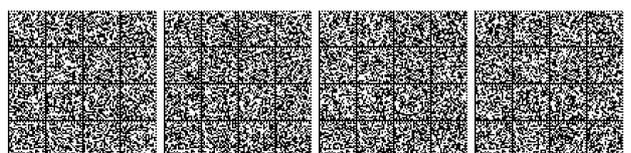
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2011

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2011

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1.779,79	1.779,79
		II	Da a	1.779,80 1.884,28	1.884,28
		III	Da a	1.884,29 1.988,78	1.988,78
		IV	Da	1.988,79 in poi	2.093,24
	Impiegati	I	Fino a	2.093,24	2.093,24
		II	Da a	2.093,25 2.487,62	2.487,62
		III	Da a	2.487,63 2.882,02	2.882,02
		IV	Da a	2.882,03 3.276,41	3.276,41
		V	Da	3.276,42 in poi	3.670,77
Industria edile	Operai	Operai			1.779,80
		Operai specializzati			1.956,98
		Operai 4° livello			2.093,24
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.093,24
		Impiegati di concetto			2.409,90
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2.982,50
		Impiegati direttivi di VII° livello			3.427,12
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1.779,79	1.779,79
		II	Da a	1.779,80 1.884,28	1.884,28
		III	Da a	1.884,29 1.988,78	1.988,78
		IV	Da	1.988,79 in poi	2.093,24
	Impiegati	I	Fino a	2.093,24	2.093,24
		II	Da a	2.093,25 2.487,64	2.487,64
		III	Da a	2.487,65 2.882,02	2.882,02
		IV	Da a	2.882,03 3.276,41	3.276,41
		V	Da	3.276,42 in poi	3.670,77

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2011

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 3.148,12	III livello 2.908,10	II livello 2.608,76	I livello 2.309,44	2.226,98		
Assicurazioni	Capi ufficio 2.904,94	Vice capi ufficio 2.642,56	Impiegati di concetto 2.460,30	Impiegati d'ordine 2.258,67	Ausiliari 2.067,39		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.269,67	Impiegati di concetto (II e III livello) 2.130,72	Personale d'ordine (IV livello) 1.893,53	Altro personale (V livello) 1.828,91	Altro personale (VI livello) 1.364,88		
		1.962,92					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 3.162,79	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2.890,70	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2.710,40	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2.258,03	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 2.169,50		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1.547,77	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1.425,65	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1.319,67	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1.256,97	Operai specializzati super 1.434,68	Operai specializzati 1.375,23	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3.922,16	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3.407,19	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2.947,59	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2.801,54	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2.301,33	Operai generici 2.120,37	Generici cinematografici 2.019,57
Spettacolo	Impiegati direttivi 2.234,13	Impiegati con funzioni direttive 2.006,64	Impiegati di concetto 1.825,04	Impiegati d'ordine 1.650,55	Operai specializzati 1.779,15	Operai 1.561,55	
	Professori d'orchestra 2.120,37	Artisti del coro 1.602,08	Tersicorei 1.900,67	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1.580,75			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 2.108,75	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1.805,66	Operai 1.665,42				

QUADRI VALORI 2011

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	3.670,77	3.670,77
	II	Da a	3.670,78 4.368,40	4.368,40
	III	Da a	4.368,41 5.066,04	5.066,04
	IV	Da a	5.066,05 5.763,68	5.763,68
	V	Da a	5.763,69 6.461,32	6.461,32
	VI	Da	6.461,33 in poi	7.158,89
Industria edile	I	Fino a	3.670,77	3.670,77
	II	Da a	3.670,78 3.954,81	3.954,81
	III	Da a	3.954,82 4.238,85	4.238,85
	IV	Da a	4.238,86 4.522,90	4.522,90
	V	Da a	4.522,91 in poi	4.806,90
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	3.670,77	3.670,77
	II	Da a	3.670,78 4.368,39	4.368,39
	III	Da a	4.368,40 5.066,02	5.066,02
	IV	Da a	5.066,03 5.763,65	5.763,65
	V	Da a	5.763,66 6.461,26	6.461,26
	VI	Da	6.461,27 in poi	7.158,87
Credito	I livello	2.971,20		
	II livello	3.159,60		
	III livello	3.568,82		
	IV livello	4.254,34		
Agricoltura	Unica			2.658,15
Assicurazioni	I	Fino a	3.040,66	3.040,66
	II	Da a	3.040,67 3.355,72	3.355,72
	III	Da	3.355,73 in poi	3.670,76
Commercio	I	Fino a	2.207,64	2.207,64
	II	Da a	2.207,65 2.778,28	2.778,28
	III	Da	2.778,29 in poi	3.348,91
Trasporto aereo	I	Fino a	3.793,54	3.793,54
	II	Da a	3.793,55 4.380,68	4.380,68
	III	Da	4.380,69 in poi	4.967,79

DIRIGENTI - VALORI 2011

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5.458,31	5.458,31
	II	Da	5.458,32	
		a	6.463,19	6.463,19
	III	Da	6.463,20	
		a	7.468,16	7.468,16
	IV	Da	7.468,17	
		a	8.473,13	8.473,13
	V	Da	8.473,14	
		a	9.478,08	9.478,08
	VI	Da	9.478,09	
		a	10.482,73	10.482,73
	VII	Da	10.482,74	
		a	11.487,70	11.487,70
	VIII	Da	11.487,71	
		a	12.492,66	12.492,66
	IX	Da	12.492,68	
		a	13.497,95	13.497,95
	X	Da	13.497,96	
			in poi	14.502,83
Industria edile	I	Fino a	5.458,31	5.458,31
	II	Da	5.458,32	
		a	6.463,27	6.463,27
	III	Da	6.463,28	
		a	7.468,22	7.468,22
	IV	Da	7.468,23	
		a	8.473,16	8.473,16
	V	Da	8.473,17	
		a	9.478,13	9.478,13
	VI	Da	9.478,14	
		a	10.483,08	10.483,08
	VII	Da	10.483,09	
		a	11.488,03	11.488,03
	VIII	Da	11.488,04	
		a	12.492,99	12.492,99
	IX	Da	12.493,00	
		a	13.497,95	13.497,95
	X	Da	13.497,96	
			in poi	14.502,83
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5.458,31	5.458,31
	II	Da	5.458,32	
		a	6.463,27	6.463,27
	III	Da	6.463,28	
		a	7.468,22	7.468,22
	IV	Da	7.468,23	
		a	8.473,16	8.473,16
	V	Da	8.473,17	
		a	9.478,13	9.478,13
	VI	Da	9.478,14	
		a	10.483,08	10.483,08
	VII	Da	10.483,09	
		a	11.488,03	11.488,03
	VIII	Da	11.488,04	
		a	12.492,99	12.492,99
	IX	Da	12.493,00	
		a	13.497,95	13.497,95
	X	Da	13.497,96	
			in poi	14.502,83

DIRIGENTI - VALORI 2011

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a	5.458,31	5.458,31
	II	Da a	5.458,32 6.526,32	6.526,32
	III	Da a	6.526,33 7.594,33	7.594,33
	IV	Da a	7.594,34 8.662,33	8.662,33
	V	Da a	8.662,34 9.730,34	9.730,34
	VI	Da a	9.730,35 10.798,35	10.798,35
	VII	Da a	10.798,36 in poi	11.866,36
Agricoltura	Unica			3.571,24
Assicura zioni	I	Fino a	5.369,12	5.369,12
	II	Da a	5.369,13 6.946,12	6.946,12
	III	Da a	6.946,13 8.502,79	8.502,79
	IV	Da a	8.502,80 10.049,31	10.049,31
	V	Da	10.049,32 in poi	11.595,82
Commercio	I	Fino a	5.103,53	5.103,53
	II	Da a	5.103,54 6.595,73	6.595,73
	III	Da a	6.595,74 8.062,10	8.062,10
	IV	Da	8.062,11 in poi	9.528,47
Trasporto aereo	I	Fino a	5.643,13	5.643,13
	II	Da a	5.643,14 7.867,64	7.867,64
	III	Da a	7.867,65 10.092,15	10.092,15
	IV	Da a	10.092,16 12.265,86	12.265,86
	V	Da	12.265,87 in poi	14.337,94

GIORNALISTI - VALORI 2011

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	3.457,52	3.457,52
	II	Da a	3.457,53 4.682,39	4.682,39
	III	Da a	4.682,40 5.907,26	5.907,26
	IV	Da a	5.907,27 7.132,14	7.132,14
	V	Da	7.132,15 in poi	8.357,02

10A15357

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 novembre 2010.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di attività di ricerca, sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonchè per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore corilicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. 70/2001 e, in particolare, gli articoli 14 e 15;

Visto il Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 34, concernente aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca nonché l'allegato I recante la definizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI);

Visto il Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare l'art. 1, lettera *q)* sulla costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associative;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione del mercato agroalimentare, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e la stipula delle intese, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto ministeriale n. 1872 del 27 ottobre 2005 recante le disposizioni dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentare, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 10013 del 1° luglio 2009 recante i criteri e le modalità per la concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme associate di organizzazioni di produttori (Organizzazione comune) riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attività a beneficio dei produttori associati (produttori primari e piccole e medie imprese agricole);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1084, art. 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge del 22 dicembre 2008, n. 204, inerente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Vista la legge del 30 dicembre 2008, n. 303, concernente: «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato finanziario 2009» con le quali si dotava il capitolo di spesa 7643 p.g. 1 - somme occorrenti per l'attuazione dei piani nazionali di settore e del programma quadro finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali - (Fondi 2009) delle disponibilità finanziarie necessarie ai suddetti piani di settore;

Vista la direttiva del Ministro datata 16 febbraio 2010, n. 1337, registrata alla Corte dei conti in data 9 marzo 2010, registro n. 1, foglio n. 142, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;

Vista la Direttiva dipartimentale 15 aprile 2010, n. 2252, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 maggio 2010 al n. 1030 che ripartisce i fondi per le Direzioni del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità di questo Ministero;

Vista la direttiva del Ministro datata 23 giugno 201o, n. 6212, registrata alla Corte dei conti in data 22 luglio 2010, registro n. 3, foglio n. 283, di modifica alla Direttiva Generale del 18 febbraio 2010, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;

Visto il Piano del settore Corilicolo, predisposto da questo Ministero con il supporto e le indicazioni del Tavolo di Filiera Corilicolo composto dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti di ricerca, delle Organizzazioni professionali, del mondo produttivo e da esperti del settore dei mercati, al fine del conseguimento di obiettivi prioritari e strategici per il settore, e ratificato nella seduta del 29 aprile 2010 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le rgioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto del verbale della prima riunione, tenutasi il 24 giugno 2009, degli esperti del settore nella quale è stato formalizzato il Tavolo di filiera del settore corilicolo;

Preso atto del verbale della riunione del Tavolo di filiera del settore corilicolo del 5 luglio 2010;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 ottobre 2010, dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto per l'istituzione del «Tavolo di filiera della frutta in guscio» comprendente una specifica sezione per la «corilicoltura»;

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse rese disponibili al fine di valorizzare la qualità delle produzioni nazionali e l'innovazione di processo stabilendo regole generali e norme tecniche precise;

Considerata l'opportunità di realizzare l'intervento, in particolare, nei territori ove la coltura del nocciolo assume carattere di prevalenza produttiva ovvero nelle Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia, così come confermato dalla statistica ufficiale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

l. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attività proposti da Organismi della filiera del settore corilicolo volti alla realizzazione di sistemi per promuovere la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione delle nocciole attraverso il legame con il territorio di produzione delle Regioni Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia.

Art. 2.

Soggetti interessati

1. I soggetti della filiera interessati alla realizzazione di progetti o programmi di attività di cui all'art. 1 sono i seguenti:

a) Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo costituite e riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e/o del Regolamento (CE) n. 2200/1996;

b) Associazioni delle Organizzazioni di produttori, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) Organizzazioni Comuni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;

d) Forme associate o aggregazioni di produttori rappresentative dei prodotti oggetto del programma;

e) Associazioni, Enti, Strutture di valorizzazione territoriale sia di natura pubblica che privata;

f) Associazioni temporanee di scopo (ATS), Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), Associazioni temporanee d'impresa (ATI) tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. Inoltre possono presentare o partecipare ai progetti nell'ambito delle ATS, RTI e ATI, di cui alla lettera *f)*, anche gli Enti di ricerca quali:

a) Dipartimenti, Istituti o Consorzi universitari;

b) Enti pubblici di ricerca nazionali e regionali, di Provincie Autonome e di altri Enti territoriali;

c) Enti privati, fondazioni ed altri Enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca e/o sperimentazione, quale attività svolta non a scopo di lucro.

3. I destinatari finali dei benefici recati dal presente decreto sono le PMI così come definite dall'allegato I del reg. n. 800/2006 in premessa citato.

Art. 3.

Condizioni per l'attuazione delle misure

1. I progetti ed i programmi delle attività, di cui al successivo art. 4, sono finanziati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, articoli 14 e 15, dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 34, nonché dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 citati nelle premesse.

2. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività di cui al successivo art. 4 deve essere garantito a tutti i produttori della zona interessata, ancorché non associati ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi, di cui all'art. 2, comma 1.

3. È previsto il finanziamento di almeno un progetto per ogni Regione a vocazione corilicola.

4. Il vincolo di cui al precedente punto 3. è assolto qualora sia ricompreso nel progetto uno specifico territorio della Regione.

Art. 4.

Campo di applicazione e azioni ammissibili

1. I progetti di filiera, pertinenti alle azioni previste nel Piano del settore corilicolo 2010/2012 e concordate con il Tavolo di filiera nell'ambito della riunione del 5 luglio 2010 relativi a: «Sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo, ivi compresa la ricerca», dovranno riguardare:

a) Problematiche della meccanizzazione in condizioni orografiche complesse;

b) Valorizzazione delle migliori cultivar di nocciolo e sviluppo di un moderno vivaismo;

c) Miglioramento della qualità del prodotto nocciola su tutte le fasi della filiera ed in particolare nella raccolta, stoccaggio e trasformazione;

d) Iniziative di marketing, valorizzazione e promozione dei territori vocati alla coltivazione della nocciola.

Art. 5.

Attività e costi ammissibili

1. Per le attività di ricerca e sviluppo, di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 4, riconducibili al paragrafo 5 del Piano di settore, sono ammissibili le seguenti azioni:

a. definizione di modelli di gestione meccanizzata, linee guida e macchine operatrici idonee ad operare, garantendo la sicurezza degli addetti, in aziende corilicole nazionali caratterizzate da condizioni orografiche complesse che debbono essere finalizzati anche al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

b. individuazione di varietà di nocciolo migliorate nell'efficienza agronomica e produttiva ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

c. costituzione di «campi dimostrativi», per la valutazione di cultivar selezionate attraverso l'impiego di materiale vivaistico certificato ed omogeneo nonché per il miglioramento della qualità del nocciolo ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Per le azioni di cui al presente comma, conformemente all'art. 31, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono ammissibili i seguenti costi:

spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Per le attività di valorizzazione del prodotto e del marketing territoriale, di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente art. 4, riconducibili al paragrafo 4 del Piano di settore, sono ammissibili le seguenti azioni:

a. organizzazione, realizzazione e partecipazione a forum, anche telematici, per lo scambio di conoscenze, mostre e fiere ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera *d)* del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

I costi ammissibili per le azioni sopra indicate sono:

i. le spese di iscrizione;

ii. le spese di viaggio;

iii. le spese per le pubblicazioni;

iv. l'affitto degli stand.

b. iniziative enogastronomiche e culturali legate al territorio volte a far conoscere e valorizzare il consumo del prodotto trasformato a base di nocciole, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006;

c. diffusione di conoscenze scientifiche sulla nocciola ed informazioni sui sistemi di qualità aperti al prodotto di altri Paesi, sul prodotto in generale, sui benefici nutrizionali e relativi utilizzi, a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera *e)* del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

d. pubblicazioni, cataloghi esiti web, contenenti informazioni sui produttori distinti per regione, che garantiscano un accesso libero ed uniforme a tutti gli operatori, purché le informazioni e le presentazioni siano neutre, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera *f)* del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

e. tecnologie e processi innovativi destinati a migliorare la qualità del prodotto, attraverso l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre prodotti, processi o servizi innovativi ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

f. ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, applicazione di metodi d'identificazione e standardizzazione del processo produttivo ai fini della tracciabilità del prodotto da immettere al consumo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

g. ideazione e sperimentazione di nuove tipologie commerciali di prodotti a base di nocciole, con particolare riguardo a quelli destinati al consumo diretto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

3. I progetti che trattano esclusivamente le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono usufruire di un contributo massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile. Per tutte le altre attività il contributo massimo è pari all'80% delle spese ammesse.

4. Lo stanziamento complessivo previsto per le attività progettuali è di euro 1.800.000,00.

5. I progetti che prevedono ricadute sul territorio di una sola Regione dovranno avere un importo complessivo non superiore a euro 375.000,00. Il contributo concesso non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto e comunque non superiore all'importo di euro 300.000,00.

6. I progetti che prevedono ricadute sul territorio di più Regioni dovranno avere un importo complessivo non superiore a euro 625.000,00. Il contributo concesso non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto e comunque non superiore all'importo di euro 500.000,00.

7. Le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese, sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.

8. Tutti gli importi sopra citati sono da intendersi IVA ed altri oneri inclusi.

9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire la graduatoria di merito.

10. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la Commissione di monitoraggio e verifica tecnico-

amministrativa di cui all'art. 12, determinate nell'importo complessivo applicando alla spesa proposta la percentuale dell'1% per consentire di corrispondere i gettoni di presenza alle riunioni nonché delle visite in loco di cui al decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
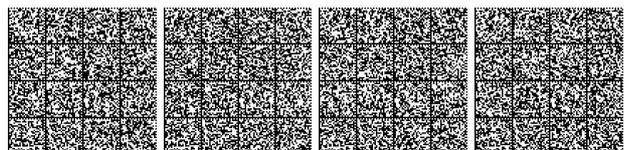
Art. 6.

Documentazione per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti in conformità all'allegato modello «A», facente parte integrante del presente decreto. In particolare dovrà essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:

a. Presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8;

b. Descrizione del contesto ed obiettivi del progetto;

c. Descrizione del progetto:

obiettivi perseguiti e risultati attesi;

azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto;

tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi per un massimo di mesi 24).

2. Piano finanziario del progetto, dettagliato per anno, con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto.

3. Statuto sociale, ove previsto.

4. Delibera dell'Organo preposto ad approvare il piano finanziario, che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonché in modo irrevocabile ed incondizionato a non alienare o non distogliere dalle finalità previste i beni acquistati con il finanziamento, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto;

5. Certificazione antimafia o certificato CCIAA rilasciato utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura.

6. In caso di aggregazioni temporanee, il soggetto responsabile del progetto è l'Organismo capofila che deve essere chiaramente indicato nella fase di presentazione del progetto.

7. Il soggetto proponente dovrà inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso.

8. Dichiarazione che il richiedente non è stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/2001 che impediscono di contrattare con le Pubbliche amministrazioni.

9. Eventuale documentazione attestante la partecipazione del soggetto/i proponente/i ad altre attività e programmi finanziati da questa Amministrazione.

10. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti commi 2, 5 e 8 comporta l'esclusione del progetto dalle graduatorie di merito.

Art. 7.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono pervenire in duplice copia accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante del soggetto capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

2. I progetti devono pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

«NON APRIRE - Progetto di filiera relativo al settore corilicolo: "Sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo, ivi compresa la ricerca"».

3. I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:

a) è presentato da un soggetto indicato all'art. 2 del presente decreto secondo lo schema riportato nell'allegato modello «A»;

b) perviene entro e non oltre la data indicata all'art. 7 del presente provvedimento;

c) è coerente con le azioni di cui di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento;

d) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 5 del presente provvedimento;

e) è completo di tutte le informazioni richieste dall'art. 6.

Art. 9.

Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti sono esaminati e valutati da una Commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata dal Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.

2. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria dei progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, fina-

lizzata a rendere oggettivi e misurabili i criteri di seguito riportati:
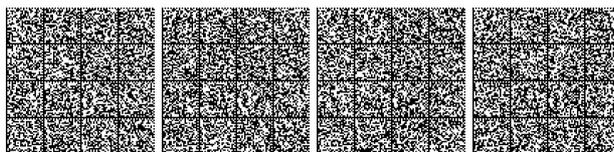
Sezione A: impostazione progettuale (fino a 50 punti):

a. pertinenza dell'azione e congruità del progetto con gli obiettivi dell'azione: fino a 15 punti;

b. trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi e loro misurabilità: fino a 15;

c. tecnologie di processo e strategie innovative per lo sviluppo della filiera corilicola: fino a 10 punti;

d. validità del modello organizzativo di gestione del progetto: fino a 5 punti;

e. percentuale del cofinanziamento a carico del proponente: fino a 5 punti.

Sezione B: potenzialità e ricadute sulla filiera (fino a 50 punti):

a. complementarietà degli obiettivi del progetto con altre attività sul settore nel territorio considerato: fino a 10 punti;

b. superfici e quantità delle produzioni interessate dal progetto: fino a 10 punti;

c. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di Università ed Enti di ricerca pubblici e privati: fino a 5 punti;

d. produzione a marchio DOP/IGP interessata dal progetto: fino a 10 punti;

e. valorizzazione della nocciola attraverso l'innovazione e la diversificazione del prodotto finale: fino a 5 punti;

f. partecipazione, da parte dei soggetti proponenti, ad attività e programmi già finanziati da questa Amministrazione, nonché realizzati, di cui al sopra citato comma 9 dell'art. 6: fino a 10 punti.

3. Sulla base del punteggio assegnato è redatta una graduatoria di merito dei progetti.

4. I progetti relativi alla graduatoria di cui al comma precedente verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.

Art. 10.

Criteri di erogazione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti ai produttori.

2. Gli aiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *b)* e *g)*, concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006, sono assegnati ai soggetti interessati di cui al precedente art. 2, comma 1, a condizione che l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e che l'aiuto stesso non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari. L'aiuto è concesso, inoltre, a condizione che sia possibile quantificarne il valore dei servizi erogati a favore dei singoli produttori per il tramite dei soggetti indicati dall'art. 2, ai fini del controllo del rispetto del massimale previsto dal citato regolamento relativo agli aiuti de minimis

3. Secondo quanto indicato all'art. 5, comma 8, il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fIni dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.

4. Non sono prese in considerazione, ai fini del contributo, le spese sostenute precedentemente all'approvazione del progetto stesso.

5. Il Ministero ha facoltà di chiedere modifiche ai progetti finanziabili, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attività rispetto a quelle proposte o già attuate nell'ambito di altri progetti, nonché specifiche di carattere tecnico.

Art. 11.

Realizzazione dei progetti

l. I progetti ritenuti ammissibili devono essere realizzati entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo e, comunque, fino ad un periodo massimo di 24 mesi.

2. Eventuali varianti, nel limite massimo del 20% per ogni singola azione, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oppure di completamento delle azioni per cause imputabili al beneficiario delle provvidenze statali, sarà applicata una riduzione del contributo concedibile sulla somma rendicontata e ritenuta ammissibile per quella specifica azione, che verrà definita nelle percentuali e nelle modalità con il successivo provvedimento di approvazione del progetto ed assunzione di impegno della spesa.

Art. 12.

Commissione di monitoraggio e verifica dei progetti

1. Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, è nominata la Commissione tecnico-amministrativa di monitoraggio e verifica dei progetti.

2. La Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei progetti approvati, effettuando il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sia sulla base del piano di monitoraggio semestrale presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi, sia attraverso specifiche visite in loco a cadenza semestrale da parte dei componenti la Commissione stessa.

3. Le spese della Commissione sono determinate con le modalità previste dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, di cui al precedente comma 10 dell'art. 5.
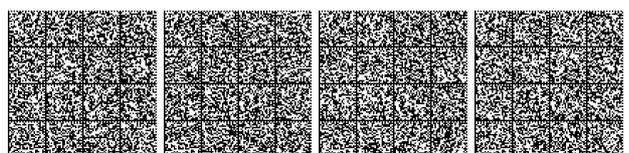
Art. 13.

Modalità di liquidazione

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potrà essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria nella misura dell'anticipo concesso, maggiorato degli interessi legali.

2. Successivi acconti potranno essere concessi al superamento del 30% del contributo concesso fino ad un massimo dell'80% previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati, ed a seguito del rilascio del nulla asta da parte della Commissione di cui all'art. 12, che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo dello stato d'avanzamento lavori del progetto.

3. Il restante 20% dovrà essere rendicontato come saldo finale e sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati, ed a seguito del rilascio del nulla asta da parte della Commissione di verifica di cui all'art. 12 che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.

4. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo.

Art. 14.

Diffusione dei risultati

1. I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

2. In conformità con quanto disposto dall'art. 34, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008, i soggetti beneficiari dell'intervento pubblico, finalizzato alla ricerca e sviluppo, si impegnano affinché:

vengano pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca prima del suo inizio. Tali informazioni dovranno comprendere una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su intemet e dovrà inoltre essere precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

i risultati della ricerca siano messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e siano pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;

gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del settore corilicolo;

gli aiuti sono concessi direttamente all'Organismo od all'Ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Art. 15.

Esenzione

1. Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti articoli:

art. 34 del Regolamento n. 800/2008, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed al comma 2, lettera *e)*;

art. 15 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2, lettera *d)* per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto;

art. 15 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2, lettera *e)* per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 2, lettera *c)* del presente decreto;

art. 15 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2, lettera *f)* per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto;

art. 14 del Regolamento n. 1857/2006, paragrafo 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 2, lettera *f)* del presente decreto;

Regolamento n. 1998/2006, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto dall'art. 5, comma 2, lettere *b)* e *g)*.

2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea.

3. Gli aiuti previsti dal presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni Generali della Commissione europea.

Art. 16.

Disposizioni finali

l. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per le previste registrazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; inoltre entra in vigore dalla data di pubblicazione della medesima.

2. Il presente decreto viene, altresì, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it nella Sezione concorsi e gare. Nella stessa sezione sono pubblicati i documenti e le informazioni di riferimento.

Roma, 4 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO "A"

Progetto di filiera corilicola relativo a: "Sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo, ivi compresa la ricerca"	SPAZIO RISERVATO

Identificazione richiedente/capofila

Denominazione/Ragione Sociale ____________________

Forma giuridica ____________________
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc)

C.F. e/o P.I. ____________________

Rappresentante legale ____________________

Responsabile del progetto ____________________

Indirizzo ____________________

C.A.P. __________ Comune ____________________ Prov. (________)

Telefono ____________________

Fax____________________

Indirizzo di posta elettronica ____________________

Caratteristiche del progetto

Nome del progetto ____________________

Acronimo ____________________ Durata del progetto____________________

Date previsionali: inizio attività ____/________/____ fine attività ____/________/____
(per i "progetti pilota" indicare la fine attività sulla base dell'ultimo capoverso dell'art. 2, punto 1)

Budget previsionale di progetto
(Indicazioni dettagliate sono indicate nel format di finanziamento)

N.	Spese ammissibili globali (1) (€) **Recupero IVA* |_| si / |_| no**	Finanziamento richiesto (2) (€) **Recupero IVA* |_| si / |_| no**	Tasso di finanziamento (2)/(1) x 100
0-12 mesi			
12-24 mesi			
Totale			

Identificazione del soggetto - 1

Denominazione/Ragione Sociale ____

Forma giuridica ____
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc)

C.F. e/o P.I. ____

Rappresentante legale ____

Responsabile del progetto ____

Indirizzo ____

C.A.P. __________Comune ______________________________Prov. (________)

Telefono ____

Fax____

Indirizzo di posta elettronica ____

Breve descrizione dell'attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe)

Eventuale partecipazione finanziaria

________________________________ euro.

Sedi operative regionali (indicare recapiti ed indirizzi)

Piano finanziario

Azioni	Voci di spesa ammissibili***	I periodo (0-12 mesi) **Recupero IVA*** |_| **si** / |_| **no**	II periodo (12-24 mesi) **Recupero IVA*** |_| **si** / |_| **no**	Totale **Recupero IVA*** |_| **si** / |_| **no**
Azione**:				
Attività ____________	1) Personale			
	2) Missioni			
	3) Commesse esterne			
	4) Attrezzature			
	5) Materiale di consumo			
	6) Spese generali (10% escluse voci 4 e 5)			
	7) Coordinamento			
	Totale Attività			
Attività ____________	…			
	…			
	…			
Azione**:				
Attività ____________	…			
	…			
	…			
	Totale Progetto			
Cofinanziamento:				
Spese per la Commissione				
1.) Importo a carico proponente				
	Totale			

* Tutti i candidati devono allegare una dichiarazione riguardo al proprio regime IVA.
** Riportare le voci di spesa per ogni singola attività che si intende svolgere.
*** Per la voce di spesa n. 1: specificare se il personale è a tempo determinato o indeterminato;
per le voci di spesa nn. 3, 4 e 5: fornire una descrizione dettagliata dei costi per ogni voce di spesa correlata alle attività che si intendono svolgere. La descrizione deve contenere gli elementi di comparazione tra attività programmata e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

10A15115

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Unione italiana vini - Siena» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 21 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2007 con il quale al laboratorio Unione italiana vini - Siena, ubicato in Siena, Via Massetana Romana n. 58/B è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 novembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Unione italiana vini - Siena, ubicato in Siena, Via Massetana Romana n. 58/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali (25 ÷ 400 mg/kg)	MI 051 / 2009 Rev. 7

10A14810

DECRETO 25 novembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Calabria – CALAB» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 15 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 75 del 30 marzo 2007 con il quale il Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (CS), Via Pianette è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 ottobre 2010 e perfezionata in data 23 novembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico della Calabria - CALAB, ubicato in Montalto Uffugo (CS), Via Pianette, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale,

limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato X B + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993

10A14811

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Castagna del Monte Amiata" registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1904 del 7 settembre 2000.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1904 del 7 settembre 2000 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1108 della Commissione del 30 novembre 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Castagna del Monte Amiata», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1108 del 30 novembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 7 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"CASTAGNA DEL MONTE AMIATA"

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) "Castagna del Monte Amiata" è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio.

Art. 3.

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» di cui al presente disciplinare comprende i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora e Seggiano di Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e i comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena;

Il territorio della zona di produzione della "Castagna del Monte Amiata" viene così delimitato: iniziando sulla tavoletta della nuova serie al 25.000 dell'Istituto geografico militare italiano del foglio n. 320, sez. IV "Montenero", in senso orario partendo dalla confluenza del torrente Ribusieri nel fiume Orcia, si segue il fiume Orcia risalendolo (si entra nel foglio n. 320, sez. I "Seggiano") fino alla confluenza del fosso Ansitonia (siamo sul confine, in ordine di successione, tra i comuni di Montalcino e di Castiglione D'Orcia in Provincia di Siena, e il comune di Casteldelpiano in provincia di Grosseto), si segue, risalendolo, il fosso fino al ponte con la strada statale 323 in località Osteria Ansitonia (da qui si entra in territorio del comune di Castiglione D'Orcia). Si segue la strada statale per circa 370 metri e, deviando al bivio, si segue la strada provinciale che porta a Castiglione D'Orcia passando per la frazione di "PoggioRosa". Al bivio successivo si prende la strada provinciale che porta a Campiglia D'Orcia, che si segue in direzione Campiglia D'Orcia passando per la località Campo le Capanne. Si devia sulla strada interpoderale che porta al podere Spicchio e successivamente si segue il Fosso dei Grottoni fino alla località Le Rogheta dove si prende con direzione Est la strada per Campotondo (si entra nel foglio vecchia serie n. 129 IV-NE "Campiglia D'Orcia") e successivamente per Bacci. Si seguono le carrarecce che passano per "Poderuccio" e "Mecarelli" fino ad incontrare il fosso "Fossatone" che si risale fino ad incontrare la carrareccia per "Poderino"; si segue questa strada, attraversando tale località, fino al villaggio "Callie" e si continua per "Bagni San Filippo" fino alla strada provinciale dell'Amiata, che si risale, in direzione Abbadia S.S. (si entra nel territorio di questo comune), fino al torrente "Pagliola", subito dopo il "Pod. Zaccaria". Quindi si discende tale torrente per un buon tratto fino ad incontrare, sulla destra, la carrareccia per il "Pod. Pietre Grosse" e si risale quest'ultima fino alla strada provinciale dei "Combattenti". Si segue detta strada fino all'innesto con la strada comunale di "Santo Spirito" seguendola fino all'omonimo "Pod. Di Santo Spirito". Qui si scende verso il fosso del "Minestrone", lo si segue per una breve distanza e si devia (entrando nel comune di Piancastagnaio) per il "Pod. Querciole": seguendo le varie strade comunali, si risale verso Piancastagnaio attraversando le località "Bellavista", "Il Fatino", "Pod. Colle", "Casa Frà dei Santi". Continuando verso il "Pod. Ceppeta" si raggiunge, in località "Casa di Paolo", il torrente "Senna", che si risale verso la frazione "Saragiolo" per proseguire verso Castell'Azzara sempre su strada provinciale, passando sotto il Poggio La Roccaccia e fino al quadrivio delle strade per Selva, Selvena e Castell'Azzara (poco prima nel passaggio sotto P.ggio Paiccione si è entrati in territorio comunale di Castell'Azzara provincia di Grosseto e nel foglio n. 332 sez. I "Semproniano", che si segue passando per la miniera del Siele ed innestandosi sulla provinciale per Castell'Azzara nelle

vicinanze della località "Rigo". Si prosegue sulla provinciale aggirando Castell'Azzara ad Ovest e innestandosi sulla vicinale per Selvena che si lascia dopo il P.ggio Concianese prendendo un'altra vicinale che attraversando la località "Le Valli" si innesta sulla vicinale per Selvena passando nelle vicinanze del "poggio Pelato". Si prosegue passando per "La Casina" e "C. Cappelletti" e incrociando la strada che da Selvena porta all'ex miniera Morona si prosegue fino ad incontrare il fosso Carminata. Qui si scende nel ramo destro del fosso Carminata seguendolo fino alla confluenza con il fiume Firra. Si risale il fiume Fiora fino alla confluenza del "Fesso del Bove" che si risale fino ad incontrare la strada provinciale Petricci/Triana che si segue in direzione Triana (si entra in territorio comunale di Roccalbegna). In questa frazione si entra nella strada statale n. 323 che si segue passando per Roccalbegna (poco oltre il capoluogo comunale si entra nel foglio n. 332 Sez. IV "Cana"), Santa Caterina, Pod.e Cancellone, fino a Case Belardi. Qui si segue la strada comunale che porta verso i poderi di Castellina fino al ponte sul fosso Colombo. Si scende il fosso Colombo che confluisce nel fosso il Rigo, il quale a sua volta confluisce nel torrente Trasubbino. Si scende il torrente per un centinaio di metri, e sul versante opposto si prende la strada interpoderale che porta al pod.e Pescinone e al pod.e Caprarecce, e proseguendo fino al torrente Trasubbie. Si risale il t. Tra subbie (entrando nel foglio n. 320 sez. III "Cinigiano") fino poco oltre il podere la Dogana all'incrocio con la strada interpoderale che porta alla strada comunale Stribugliano/poggio Miliotto si seguono in successione queste due strade e si prosegue sull'interpoderale per il pod.e Castagnolo. Da qui con una carrareccia si scende nel fosso delle Melacciole ramo di sinistra che si segue fino alla confluenza con il torrente Melacce. Si risale il Melacce fino alla confluenza con il torrente Rancida. Si risale quest'ultimo e, successivamente, si risale il fosso del Diavolo fino al ponte sulla strada provinciale per Stribugliano. Qui si segue tale strada in direzione di Castiglioncello Bandini (si entra in territorio comunale di Cinigiano) e si prosegue fino al bivio con la provinciale Cinigianese n. 7 seguendo quest'ultima verso Monticello Amiata e fino al ponte sul fosso del Termine. Si segue il corso d'acqua che più a nord si unisce con il torrente Ribusieri (poco oltre questa confluenza si entra nel foglio n. 320 sez. IV "Montenero"). Si segue il Ribusieri fino alla sua confluenza nel fiume Orcia che è il punto di partenza di questa perimetrazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della "Castagna del Monte Amiata" devono essere quelle tradizionali della zona.
Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del "Castanetum" del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti così a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante.
È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.
La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità del prodotto.
La pezzatura minima ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a ottanta acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente favorevole è ammessa una tolleranza del 10 %.
La produzione con l'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", non potrà superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1800 per ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni di idoneità di cui all'articolo precedente è accertata in particolare mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto di cui all'art. 4, in apposito albo tenuto ed aggiornato dalla regione Toscana o da un organismo privato che risponda ai requisiti della norma EN 45011, o da altro soggetto da questi delegato.

L'iscrizione delle fustaie all'albo dovrà specificare la ditta proprietaria del castagneto, la superficie della fustaia con i rispettivi dati catastali, ed il numero di piante esistenti per ogni singola varietà, e dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno a decorrere dal quale il produttore intende contrassegnare il prodotto con l'indicazione geografica protetta; entro la stessa data devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. In caso di andamento stagionale avverso o fuori norma, l'organismo che gestisce l'albo può protrarre la raccolta fino ad un massimo di altri quindici giorni, ed in tal caso rende pubblica la proroga del termine di raccolta con la pubblicazione sui quotidiani locali e l'affissione agli albi comunali dei comuni nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'indicazione geografica protetta.

Entro dieci giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata all'organismo che gestisce l'albo, la denuncia di produzione relativa all'annata in corso. La denuncia di produzione da parte di un produttore può essere fatta in più volte, e chi gestisce l'albo rilascerà, di volta in volta, attestazione del prodotto denunciato.

Art. 6.

Per l'immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato di un quadrato. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 4.

I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
dimensioni: grandi;
forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
colore: rossastro con striature più scure;
ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
seme: colore crema chiaro;
sapore: delicato e dolce.

I prodotti trasformati possono menzionare in etichetta che il prodotto stesso è ottenuto dalla "Castagna del Monte Amiata", purché il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art. 8 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo relativamente alla conservazione del prodotto fresco.

Art. 7.

La "Castagna del Monte Amiata" con indicazione geografica protetta deve essere confezionata nei contenitori di cui al precedente articolo nei pesi definiti e con quantità nominali conformi al bollo di garanzia di: 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 30000 grammi. Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
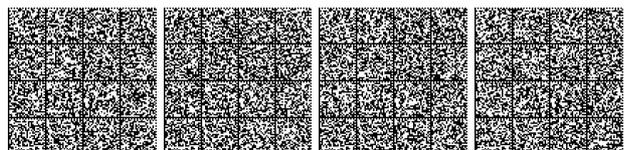
a) "Castagna del Monte Amiata", seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura "indicazione geografica protetta", conformemente al logo descritto nell'allegato A e facente parte integrante del presente disciplinare;
b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta "Castagna del Monte Amiata", è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (marrone, bastarda rossa, cecio);
c) nome cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.
È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.
Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Art. 8.

La vigilanza sull'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata" è svolta dal Ministero per le politiche agricole, il quale potrà avvalersi di un unico consorzio volontario fra i produttori della "Castagna del Monte Amiata".
Il controllo sulle disposizioni contenute nel presente disciplinare è svolto da una autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche agricole ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge n. 128/1998.

Il logo della "Castagna del Monte Amiata" è composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro. L'ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne - foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.
Subito sotto il sopradescritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore marrone scuro "castagna" seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta "del Monte Amiata" e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte del sessanta per cento e su tre righe, la scritta "indicazione geografica protetta".
Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette, dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime.
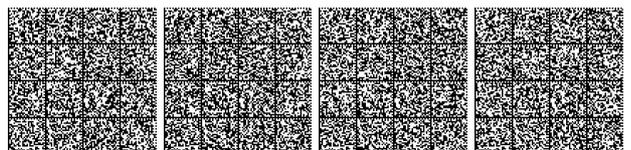
SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

"Castagna del Monte Amiata"

N° CE:

D.O.P. ( ) I.G.P. (X)

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
Tel: 06 – 46655106
Fax: 06 – 46655202
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione**

Nome: Consorzio forestale dell'Amiata
Indirizzo: Loc. Colonia n. 19, 1-58031 Arcidosso (GR)
Tel.: 0564 967248
Fax: 0564 967248
E-mail:

Composizione: Produttori/Trasformatori (x) Altro ( ).

3. **Tipo di prodotto:**

Classe 1.6 – Ortofrutticoli e cereali

4. Disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: "Castagna del Monte Amiata"

4.2 Descrizione:

L'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» designa le castagne prodotte nella zona indicata al punto successivo e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: Marrone, Bastarda Rossa, Cecio.
I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
la pezzatura minima ammessa e pari a 80 (ottanta) acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole e ammessa una tolleranza del 10 % (dieci per cento)
Dimensioni acheni: grandi;
forma acheni: obovata od ovale con apice poco pronunciato;

colore acheni: rossastro con striature più scure
ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
seme: colore crema chiaro;
sapore: delicato e dolce;

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» comprende i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Santa Fiora, Seggiano, Cinigiano e Roccalbegna in provincia di Grosseto e i comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del "Castanetum" del Monte Amiata, ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m.s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea.

4.4 Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 150 piante.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità del prodotto.

La produzione con l'IGP «Castagna del Monte Amiata», non potrà superare la produzione massima di kg. 12 (dodici) per pianta e di kg. 1800 (milleottocento) per ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione cosi come delimitato al punto 4.3.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

4.6 Legame con l'ambiente geografico:

La coltura del castagno da frutto nell'area amiatina ha da sempre avuto diffusione grazie alle condizioni pedologiche e climatiche particolarmente favorevoli. La maggior concentrazione degli impianti di castagneto da frutto, per una superficie totale di 2078 ettari, la si riscontra in ogni caso nelle zone ovest/sud ovest del cono vulcanico dell'Amiata e particolarmente nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano e Castiglione d'Orcia.

Fin dal XIV secolo all'interno degli Statuti delle Comunità dell'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa «castagno», in merito sia alla

raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed il taglio delle piante verdi e delle piante secche, a meno di una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità del luogo e prevedevano sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo.
Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle castagne, precisando il periodo di stretta competenza del proprietario e il periodo nel quale la raccolta era libera. Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al carnevale dell'anno successivo per consentire a tutti, anche ai più poveri, di poter trovare un minimo di sostentamento. Anche in questo caso erano previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.
Tali norme trovano la loro giustificazione nel fatto che la castagna e stata per molto tempo la principale se non l’unica fonte di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno.
Tale esigenza ha fatto si che nella zona si sia consolidata nel tempo una profonda tradizione legata alla castagna. Infatti si è affermata la pratica della selezione di varietà locali di castagno adattate al clima ed interessanti dal punto di vista della redditività della produzione, si sono altresì diffuse le tecniche per la conservazione del prodotto e per la sua elaborazione gastronomica.
Inoltre, per la sua posizione geografica l'area amiatina gode di una particolare condizione che consente una produzione di qualità in anticipo sulle produzioni delle zone più settentrionali della regione.

4.7 Organismo di controllo:

Nome: IMC Istituto Mediterraneo di Certificazione
Indirizzo: Via Carlo Pisacane 32, - 60019 Senigallia (AN)
Tel.: 071 7928725
Fax: 071 7910043
E-mail: **imcert@imcert.it**

4.8 Etichettatura:

Il sigillo, oltre al bollo di garanzia dell'organismo di controllo, e costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) «Castagna del Monte Amiata», seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» (IGP), conformemente al logo allegata e facente parte integrante del presente disciplinare;
b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», e obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio);
c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o un terzo);
d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

castagna del Monte AMIATA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

10A15116
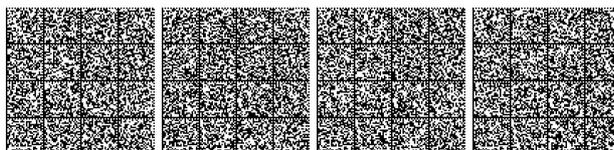
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ster Marius Constantin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ster Marius Constantin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» profilo costruzioni conseguito nel 1979 presso il Liceo Industriale n. 3 con sede a Oradea, Distretto di Bihor (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti termici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa biennale maturata in Romania in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ster Marius Constantin, cittadino rumeno, nato a Oradea (Romania) il 25 maggio 1961 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania presso un' impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15164

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE 197), firmata a Varsavia il 16 maggio 2005.

A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica n. 108 del 2 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 2010, e del deposito dello strumento di ratifica, il giorno 29 novembre 2010 si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE 197), firmata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4, la Convenzione entra in vigore il 1° marzo 2011.

10A15300

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo Rina Services S.p.a., in Genova ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 1° dicembre 2010, l'organismo «Rina Services S.p.a.» con sede in Genova - c.a.p. 16128 - via Corsica n. 12, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di prodotti prefabbricati di calcestruzzo come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

10A15104
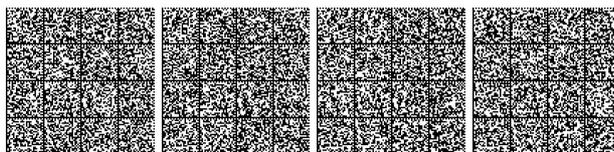
Approvazione del nuovo statuto dell'ente «Chiesa Cristiana Biblica», in Mirano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2010, registro n. 19, foglio n. 87, viene approvato il nuovo statuto dell'ente «Chiesa Cristiana Biblica», con sede in Mirano, fraz. Zianigo (Venezia), redatto in atto pubblico datato 13 gennaio 2008, n. 37.521 di repertorio, a rogito notaio Salvatore Maiello, composto di 16 articoli.

10A15105

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'annuncio di una richiesta di *referendum* popolare.
(*Referendum* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 298 del 22 dicembre 2010)

Nell'annuncio citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 44, seconda colonna, al diciottesimo rigo, dove è scritto: «*Tughe* (delibera n. 36 del…», leggasi: «*Tuglie* (delibera n. 36 del…». Inoltre, al quartultimo rigo, dove è scritto: «…Regione *Salente?*», leggasi: «…Regione *Salento?*».

10A15462

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-300) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
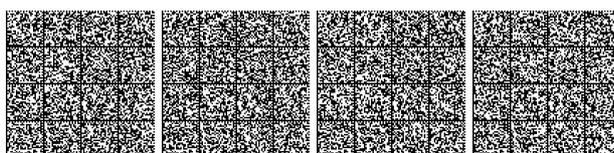
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**		- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**		- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**		- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**		- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 4 *

€ 1,00